



## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### La consulta boccia il potere dei prefetti

Il potere sostitutivo dei Prefetti introdotto nel T.U.E.L. dal Decreto Sicurezza del 2018 è costituzionalmente illegittimo poiché "extra ordinem" e "ampiamente discrezionale", fondato su presupposti generici, poco definiti e incompatibili con l'autonomia degli enti locali.

Legittima, invece, l'estensione del c.d. "Daspo urbano" ai presidi sanitari in quanto di tale disposizione è possibile un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata che consenta comunque di garantire le cure mediche o le prestazioni terapeutiche e diagnostiche, stante la prevalenza del diritto alla salute sulle altre esigenze.

È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 195/2019 che si è confrontata con due aspetti del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 113/2018), a seguito della questione di legittimità sollevata da alcune Regioni italiane,.

Sotto la lente della Consulta sono pervenute, in particolare, le previsioni in materia di potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall'articolo 28, primo comma, nonché quelle relative all'estensione del c.d. "Daspo urbano" ai presidi sanitari prevista dal primo comma, lettera a, dell'articolo 2.

Ricordiamo che il decreto sicurezza ha esteso anche ai "presidi sanitari" la possibilità di applicare l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso (DASPO urbano) nei confronti dei coloro che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione nei suddetti ambiti.

Le Regioni avevano invocato l'intervento dell'Alta Corte ritenendo che l'estensione contrastasse col diritto alla salute della persona (cfr. art. 32 Cost.) che fosse bisognosa di cure mediche, precludendole o comunque ostacolando la necessaria assistenza sanitaria, così assoggettandola a una misura sproporzionata e irragionevole.

Per la Consulta, tuttavia, al riguardo del "Daspo urbano" è ben possibile un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata, della disposizione impugnata: perseguendo questa, la finalità di evitare turbative dell'ordine pubblico nelle aree alle quali il regolamento di polizia urbana può estendere l'applicabilità del DASPO urbano, concerne la materia "ordine pubblico e sicurezza" e appartiene, quindi, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Invero, il D.L. che disciplina il Daspo Urbano (n. 14/2017), spiega la Consulta, prevede espressamente che le modalità applicative del divieto di accesso alle aree protette debbano essere compatibili con le esigenze di salute del destinatario dell'atto.

In ogni caso, secondo la Corte, la persona che ricorre al presidio sanitario, perché le siano erogate cure mediche (o prestazioni terapeutiche o di analisi e diagnostica), non può essere allontanata, né le può essere precluso l'accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull'esigenza di decoro dell'area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte che comportano l'applicazione del Daspo.

La necessità di accedere alle prestazioni sanitarie, verificata dal personale del presidio, non esclude, però, la sanzionabilità, in via amministrativa, delle eventuali condotte che la persona, pur bisognosa di cure mediche, abbia posto in essere in violazione.

Così interpretata la disposizione censurata, conclude la Consulta, non vi è alcun ostacolo alla fruizione delle prestazioni sanitarie da parte di chi ne ha bisogno, il cui diritto alla salute rimane pienamente tutelato, e non vi è, in concreto, alcuna incidenza sull'organizzazione dei presidi sanitari, sicché non è violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, né il principio di leale collaborazione.

Fondata, invece, è ritenuta la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113/2018, che ha inserito nell'art. 143 del Testo unico degli enti locali (T.U.E.L.), che regola lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento

di tipo mafioso, un nuovo sub-procedimento per l'attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti degli enti locali.

In particolare, la norma prevede che, qualora dalla relazione prefettizia emergano situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.

Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente.

Secondo la Corte il legislatore, stante la non piena adeguatezza degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, ha introdotto la disposizione censurata nel tentativo di costruire uno strumento correttivo meno invasivo dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali, nonché più duttile degli ordinari interventi sostitutivi.

Tuttavia, è stato disegnato "un potere prefettizio sostitutivo extra ordinem, ampiamente discrezionale, sulla base di presupposti generici e assai poco definiti, e per di più non mirati specificamente al contrasto della criminalità organizzata; ossia complessivamente in termini tali da non essere compatibili con l'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali".

L'insufficiente determinazione del presupposto del potere sostitutivo risulta aggravata dalla latitudine del suo contenuto atipico e indifferenziato, e ciò viene ritenuto contrastare anche con il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa, nonché con l'autonomia costituzionalmente garantita che la Repubblica promuove e riconosce agli enti locali territoriali.

Il potere sostitutivo introdotto dalla disposizione censurata avrebbe, infine, dovuto essere rispettoso del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione: stante l'ampia incidenza nell'autonomia dell'ente locale territoriale, la norma censurata avrebbe potuto prevedere una deliberazione del Governo o un decreto del Ministero dell'Interno. La norma che l'ha introdotto, dunque, è dichiarata costituzionalmente illegittima.

---

### **Decreto avvio corso di formazione di 1851 allievi Agenti Polizia di Stato**

Il Decreto di avvio al corso di formazione di 1851 allievi Agenti Polizia di Stato è stato pubblicato, sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Saranno avviati al corso citato 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.

---

### **Violenza donne: "Codice rosso" è legge**

E' ormai legge dello Stato il ddl "Codice rosso". Il Senato, infatti, ha approvato il provvedimento già licenziato nei mesi scorsi alla Camera, che introduce misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, tra cui il reato di revenge porn e di sfregio.

Dopo le tante, troppe vittime di violenza di genere, è stato emanato un provvedimento che prevede molteplici novità, dal revenge porn al nuovo delitto di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti, dal braccialetto elettronico per garantire il rispetto dei provvedimenti del giudice a tutela della vittima, al reato di costrizione al matrimonio.

Il provvedimento introduce nel codice penali quattro nuove fattispecie di reato, prevedendo, aggravanti, obblighi e inasprimenti di pena per altre fattispecie già previste. In dettaglio:

Art 583- quinquies: Deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso

Questo delitto è punito con la pena della reclusione da 8 fino a 14 anni. Nel momento in cui dalla commissione di tale reato consegue la morte della vittima, è prevista la pena dell'ergastolo. Questo delitto viene incluso tra i reati violenti di tipo intenzionale che attribuiscono alla vittima il diritto a essere indennizzata dallo Stato.

Art 612 ter - cp: cosiddetto "Revenge porn"

Viene punita la diffusione illecita d'immagini o di video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone in esse rappresentate. Le pene previste sono la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La punizione è prevista anche nei confronti di coloro che, avendo ricevuto o acquisito le

immagini, le diffonde al fine di recare danno ai soggetti in esse ritratti. La fattispecie risulta aggravata se si realizza all'interno di una relazione affettiva, anche se già conclusa o se vengono utilizzati strumenti informatici.

Art 558-bis c.p.: Costrizione o induzione al matrimonio

Delitto punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Il reato è aggravato nel momento in cui viene commesso in danno di minori. La norma prevede la procedibilità anche se il fatto viene commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

Art 387-bis: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Viene punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la trasgressione ai provvedimenti disposti a tutela della persona offesa, con l'obiettivo di renderli ancora più incisivi.

Art 572 c.p.: Maltrattamenti in famiglia

Inasprimento delle pene e fattispecie aggravata speciale se il reato viene commesso alla presenza o nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di soggetto disabile. Il delitto di maltrattamento viene inserito tra i delitti che permettono, sulla base di soli indizi di reato l'applicazione di misure di prevenzione, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Art 612 bis c.p.: Atti persecutori

Previsto un inasprimento della pena

Artt. 609-bis e ss. c.p.: Violenza sessuale

Pene più severe e più tempo (da 6 a 12 mesi) per la persona offesa per sporgere querela. Rimodulate ma anche inasprite le aggravanti nei casi in cui la violenza sessuale ha come vittima un minore.

Art 609-quater c.p.: Atti sessuali con minorenne

Viene introdotta un'aggravante che prevede un aumento di pena fino a un terzo se gli atti sessuali vengono compiuti con minori di anni 14 in cambio di denaro o altre utilità, anche se solo promessi. Questo delitto infine diventa procedibile d'ufficio.

Art. 577 c.p.: Aggravanti delitto di omicidio

Si estende il campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato alle relazioni affettive, anche se cessate.

Art. 165 c.p.: Obblighi del condannato

Si introduce, tra gli obblighi a cui subordinare la sospensione condizionale della pena per violenza domestica e di genere, quello di partecipare a specifici percorsi di recupero.

Sono state, inoltre, apportate modifiche, al codice di procedura penale, finalizzate a velocizzare l'avvio del procedimento penale che ha per oggetto i delitti di violenza domestica e di genere e l'adozione d' idonei o la polizia giudiziaria deve riferire, anche oralmente, ma immediatamente al PM. A tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella in forma scritta e compiere senza ritardo gli atti d'indagine delegati dal PM e porre senza ritardo a sua disposizione i documenti che rappresentano il risultato delle attività compiute;

- o il PM, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia. Questo termine può essere prorogato solo se sono presenti imprescindibili esigenze di tutelare dei minori o per la necessità di mantenere le indagini riservate, anche nell'interesse della vittima del reato;
- o il giudice penale che adotta provvedimenti relativi a delitti di violenza domestica o di genere ed è a conoscenza del fatto che è in corso un procedimento di separazione, di affidamento dei minori o di responsabilità genitoriale, deve trasmetterli senza ritardo al magistrato del civile;
- o introdotto il braccialetto elettronico per permettere al giudicante di assicurare il rispetto della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- o obbligo di informare la persona offesa e il suo difensore in relazione ai provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione, applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico del soggetto indagato;
- o previste altre misure per formare adeguatamente il personale alla violenza di genere, per introdurre percorsi di recupero per i condannati e per indennizzare le vittime;
- o prevista l'attivazione di corsi di formazione, in materia, per la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia penitenziaria;
- o prevista la possibilità di sottoporre chi si è macchiato di reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori a trattamento psicologico, con l'obiettivo di recuperarlo, sostenerlo e concedergli i benefici penitenziari previsti;

- o spostata dalla procura presso la Corte d'appello alla Procura del Tribunale, la sede dell'autorità deputata ad assistere le vittime di un reato che da diritto all'indennizzo, quando l'illecito è commesso nel territorio di uno Stato UE e chi presenta l'istanza è residente in maniera stabile in Italia.
- provvedimenti di protezione in danno delle vittime.
- Pertanto, nel momento in cui pervengono agli organi incaricati notizie di reati relative a delitti di violenza domestica e di genere:

---

### Le nuove regole sui conti correnti

Con provvedimento del 18 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 luglio, la Banca d'Italia ha introdotto nuovi obblighi per le banche nei rapporti con i loro clienti, allo scopo di garantire una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali applicate.

Aumentano gli obblighi comunicativi da parte delle banche in relazione alle spese e quindi alle voci di costo applicate. Il provvedimento prevede l'obbligo di redigere e mettere a disposizione del cliente fogli informativi più chiari con indicazione del costo complessivo, un riepilogo delle spese e un documento informativo sulle spese più chiari e dettagliati, infine l'onere di comunicare sconfinamenti consistenti.

Il provvedimento prevede, altresì, misure per migliorare la trasparenza e la correttezza delle operazioni nei rapporti con i propri clienti. Esse saranno in vigore dal 1° gennaio 2020 e non comporteranno l'applicazione di costi aggiuntivi per i destinatari. Vediamo quali.

Gli intermediari dovranno mettere a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle caratteristiche della singola operazione o del servizio offerto. A meno che non vengano utilizzate forme di comunicazione a distanza i fogli informativi verranno messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico. Tali fogli informativi dovranno contenere:

- o informazioni dettagliate sull'intermediario;
- o caratteristiche e rischi dell'operazione o del servizio;
- o elenco completo delle condizioni economiche offerte;
- o clausole contrattuali sul diritto di recesso del cliente e dell'intermediario;
- o tempi massimi per la chiusura del rapporto;
- o strumenti di tutela stragiudiziale a disposizione della clientela.

La novità di maggiore rilievo però riguarda le voci di costo. E' previsto infatti che se un'operazione comporta "più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo." Per agevolare le banche nell'adempimento di questo obbligo informativo, la Banca d'Italia ha predisposto un modulo apposito contenuto nell'allegato A4 del provvedimento.

Il Documento informativo sulle spese e quello di riepilogo sulle spese dei conti di pagamento offerti e sottoscritti dai consumatori devono riportare l'"Indicatore dei Costi Complessivi" (ICC), affinché possano confrontare queste offerte con quelle di altri intermediari. L'ICC fa riferimento a tutte le spese e commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali e interessi e si compone di una parte fissa e di una variabile.

I criteri per il calcolo sono contenuti nell'all. 5 del provvedimento, da cui emerge che, a condizionare la misura di questa voce sono anche i profili di utilizzo relativi ai conti a pacchetto (con costi forfettari) e ai conti a consumo (con costi che vengono calcolati in base alle operazioni effettuate). Conti a cui si aggiungono quelli in convenzione sottoposti a regimi specifici in vista della loro particolarità. Trattasi dei "conti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca."

Il provvedimento precisa che "Il conto si reputa gratuito quando il relativo ICC, calcolato in conformità di quanto previsto per l'ICC del conto di base, e' pari a 0 euro."

Ai consumatori titolari di un conto di pagamento gli intermediari, oltre all'estratto conto e al documento di sintesi, devono inviare gratuitamente, almeno una volta all'anno, un nuovo documento denominato "Riepilogo delle spese", riportante:

- o "tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento;
- o il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento."

In caso di conti di pagamento offerti o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, devono mettere a loro disposizione il "Documento informativo sulle spese", riportante tutte le spese che il consumatore deve pagare in relazione ai servizi (collegati al conto) più rappresentativi a livello nazionale. In caso di conti di pagamento "a pacchetto", il Documento informativo sulle spese deve riportare le spese per l'intero pacchetto, i servizi inclusi nello stesso, la quantità delle operazioni, le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti e un glossario, contenente la spiegazione chiara dei servizi riportati nel Documento informativo sulle spese. Tale documento deve essere consegnato al consumatore in tempo utile, prima della

conclusione del contratto relativo al conto di pagamento. L'acquisizione dello stesso da parte del consumatore e' attestata per iscritto o tramite supporto durevole, che riporta la data di avvenuta consegna. In caso di sconfinamento consistente protratto per più di un mese, è necessario comunicare al consumatore in forma scritta lo sconfinamento stesso, l'importo interessato, il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce. Lo sconfinamento si considera consistente quando è pari o superiore: a 300 euro in assenza di apertura di credito o al 5 per cento dell'importo totale del credito in caso di contratto di apertura di credito.

La comunicazione dello sconfinamento deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è diventato consistente.

## **servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



### **Pensioni on-line**

#### **Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti**

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 33/2019 del 17 Agosto 2019

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati